



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**Oggetto:** Disegno di legge concernente “Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”.

### *Relazione*

Il presente disegno di legge riguarda la modifica del primo comma dell’art. 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell’anagrafe canina), relativo alla nomina di guardie zoofile.

La suddetta norma prevede che il Presidente della Regione, per la vigilanza sull’applicazione della stessa legge, su proposta delle Associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, proceda alla nomina di guardie particolari giurate addette alla protezione degli animali, denominate “guardie zoofile”.

Il Prefetto rilascia la licenza di guardia particolare giurata, ai soggetti proposti che hanno i requisiti prescritti dal R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico di Pubblica Sicurezza) e del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), mediante decreto. Solo una volta che tale decreto viene emesso, può essere adottato il provvedimento di nomina a guardia zoofila.

Una volta nominate, le guardie zoofile, svolgono i loro compiti a titolo volontario e gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche.

Il provvedimento di nomina, quindi, una volta emesso, viene trasmesso dalla Presidenza, oltre che all’Associazione proponente, all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, affinché quest’ultimo interessi le Aziende Sanitarie Locali, ricadenti nella Provincia di competenza territoriale del Prefetto intervenuto nel procedimento, ai fini della utilizzazione delle guardie zoofile.

In applicazione della legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, ed in particolare dell’art. 8, che sancisce il principio di separazione tra la direzione politica e la direzione amministrativa ed anche ricollegandosi a quanto statuito con Deliberazione della Giunta Regionale 17 agosto 2000 n. 35/8 (Indirizzi interpretativi ed applicativi in merito al principio di separazione tra la direzione politica e la direzione amministrativa) sono stati forniti, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 7.12.2004, indirizzi interpretativi ed applicativi in merito alla nomina in argomento, attribuendo, ai sensi dell’art. 25 della succitata L.R. 31/1998, il suddetto provvedimento di nomina al dirigente che svolge le funzioni di direttore del Servizio della Direzione Generale della Presidenza competente a curare l’istruttoria del procedimento.

Ma poiché le “guardie zoofile” sono, come detto, guardie particolari giurate, di nomina prefettizia, che affiancano gli organi pubblici, ed in particolare, appunto, i Servizi Veterinari delle A.S.L., nella vigilanza sull’osservanza della normativa regionale in materia di protezione degli animali (materia, appunto, disciplinata dalla legge regionale in argomento), si ritiene che sia necessario, al fine di garantire maggiore organicità della materia, che la competenza in ordine alla nomina di guardie zoofile venga trasferita dalla Presidenza della Regione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per tale motivo il primo comma dell'art. 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, viene modificato stabilendo che l'organo amministrativo competente ad emanare il provvedimento di nomina a guardia zoofila è il competente dirigente dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale .